



TRIBUNALE DI RAGUSA

Sezione Civile

Il Giudice,

vista la proposta di piano del consumatore presentata dai [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] con l'ausilio
dell'Organismo di Composizione della Crisi tenuto presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili di Ragusa, in persona del dott. Dario PISANA;

vista la relazione depositata dall'OCC dott. Dario PISANA, nonché le integrazioni fornite
a seguito del termine a tal uopo concesso dalla scrivente;

ritenuto che i debitori non sono assoggettabili alle procedure previste dall'art. 1 del R. D.
16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;

rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 171.928,12 come meglio
illustrata nella relazione dell'OCC;

rilevato che sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute;
- elenco dei beni di proprietà dei debitori e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi sei anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- certificato di stato di famiglia;

rilevato che le spese mensili medie della famiglia dei ricorrenti ammontano a € 1.700,00

circa, per come verificato dal gestore, che ha ritenuto sufficiente la detta somma per il sostentamento della famiglia, composta dai ricorrenti e dai due figli minori [REDACTED] e [REDACTED];

rilevato che, nel 2007, la ricorrente [REDACTED] allora nubile ed esercente attività di [REDACTED] in libera professione, ha contratto un debito da mutuo per l'acquisto della casa di proprietà;

rilevato, ancora, che, nell'anno 2006, [REDACTED] aveva stipulato un contratto di finanziamento di € 30.000,00 per coprire spese relative alla costruzione della casa da acquistare e che nel 2011, quando la posizione reddituale era adeguata all'importo della rata, entrambi i ricorrenti hanno stipulato un ulteriore contratto di finanziamento, in parte destinato al ripianamento dell'esposizione debitoria precedente, per cui oggi residua il pagamento della somma complessiva di € 52.361,38;

rilevato che l'importo complessivo delle rate si appalesa, ad oggi, insostenibile, anche in considerazione del successivo ampliamento della famiglia, con ogni conseguente bisogno economico;

rilevato che, secondo la relazione del dott. PISANA, le cause del sovraindebitamento sono da ricondurre: alla riduzione della capacità reddituale di [REDACTED] licenziato nel 2012 e, dopo la percezione dell'indennità di disoccupazione, privo di reddito sino al 2015 (cfr. anche estratto conto previdenziale in atti), e, in parte, della [REDACTED] a cagione del mancato immediato rinnovo alla stessa del contratto a tempo determinato e della successiva necessità di iniziare attività libero professionale; all'arrivo dei due figli minori, dei quali uno con problemi di salute e sottoposto ad intervento chirurgico alla nascita;

rilevato, sul punto, che, a seguito della riforma introdotta con L. 176/2020 si richiede, ai fini della ammissibilità della proposta di piano del consumatore, che il consumatore non abbia *determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode* (cfr. art. 7, comma 2 lett. d-ter L. 3/2012);

ritenuto, dunque, che si ha colpa grave allorché il debitore abbia assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente;

ritenuto che le rate del mutuo contratto da [REDACTED] apparivano sostenibili, in considerazione del fatto che entrambi i coniugi prestavano attività lavorativa, per come rilevato dall'OCC;

rilevato che la stipula del successivo contratto di finanziamento è riconducibile al fatto che gli impegni precedentemente assunti sono a un certo punto divenuti difficilmente sostenibili, a cagione delle precitate contrazioni reddituali, con ogni conseguente necessità di liquidità;

ritenuto, in definitiva, che può escludersi che i debitori abbiano assunto le obbligazioni con *colpa grave*;

ritenuto, con riferimento alla situazione reddituale rappresentata nella relazione, che i ricorrenti possono disporre, allo stato, di un reddito mensile complessivo di € 2.910,00, svolgendo entrambi attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato [REDACTED] svolge le mansioni di autista, [REDACTED] presso l'ASP di Ragusa), ragion per cui la proposta di piano del consumatore si fonda sulla capacità reddituale di entrambi (€ 1.172,87 complessivi mensili offerti);

rilevato, quanto al patrimonio, che la ricorrente [REDACTED] è proprietaria dell'immobile sito in [REDACTED] meglio descritto in atti, il cui valore è stato stimato in € 73.750,00;

rilevato, ai fini dell'art. 7 della L.3/2012, che al creditore ipotecario, che non ha sollevato osservazioni sul punto, è stato riconosciuto un importo pari al valore di stima degli immobili, da corrispondersi in 76 rate;

rilevato che, dalle ispezioni al PRA, è risultato che i ricorrenti siano proprietari di un motociclo e di un autoveicolo di valore sì modesto che la messa in vendita dei detti beni, in considerazione della data di immatricolazione, non consentirebbe alcun realizzo significativo in favore dei creditori;

ritenuto che l'importo dei pagamenti rateali mensili è compatibile con i bisogni dei ricorrenti, in quanto l'accantonamento medio mensile destinato ai creditori (€ 1.172,87) consente di mantenere le somme necessarie per il mantenimento della famiglia, per come verificate dall'OCC, alla data di omologa;

rilevato che all'udienza *ex art 12 bis L. 3/2012* l'OCC ha dato atto di aver ricevuto delle

osservazioni dai creditori [REDACTED] (poi oggetto di rettifica), [REDACTED]
 [REDACTED] (il cui ulteriore credito risulta però soddisfatto);

ritenuto, con riferimento alle contestazioni spiegate dal creditore chirografario [REDACTED]
 in ordine alla falcidia del proprio credito, fermo quanto sopra riferito in ordine all'assenza
 di colpa grave dei debitori nell'assunzione delle obbligazioni, che, anzitutto, la legge non
 prevede alcuna percentuale minima di soddisfo dei creditori ai fini dell'omologa;

ritenuto, ancora, in ogni caso, che le precitate contestazioni non si appalesano dirimenti,
 in considerazione del fatto che, in caso di mancata omologa del piano e di eventuale
 alternativa liquidatoria, le attuali provvidenze reddituali e patrimoniali dei ricorrenti
 consentirebbero il probabile soddisfacimento dei soli creditori privilegiati;

ritenuto che il piano del consumatore può così sintetizzarsi:

PROSPETTO FINANZIARIO PIANO DEL CONSUMATORE													
PAGAMENTI PROPOSTI													
Creditori	Debito accertato	% soddisfo	Debito consolidato	12 mesi	24 mesi	36 mesi	48 mesi	60 mesi	72 mesi	76 mesi	Totale pagato	Stralcio	Alternativa Liquidatoria
	80.124,67	92,04%	73.750,00	11.644,68	11.644,68	11.644,68	11.644,68	11.644,68	11.644,68	3.881,92	73.750,00	6.374,67	73.750,00
	19.104,98	20%	3.821,00	603,32	603,32	603,32	603,32	603,32	603,32	201,47	3.821,39	15.283,59	0
	3.587,74	20%	717,55	113,3	113,3	113,3	113,3	113,3	113,3	38,13	717,93	2.869,81	0
	9.630,27	20%	1.926,05	304,11	304,11	304,11	304,11	304,11	304,11	101,73	1.926,39	7.703,88	0
	4.492,66	15%	673,90	106,41	106,41	106,41	106,41	106,41	106,41	35,83	674,29	3.818,37	0
	52.361,38	15%	7.854,21	1.240,14	1.240,14	1.240,14	1.240,14	1.240,14	1.240,14	413,74	7.854,58	44.506,80	0
	2.626,42	15%	393,96	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	21,09	394,29	2.232,13	0
Totali	171.928,12		89.136,67	14.074,16	14.074,16	14.074,16	14.074,16	14.074,16	14.074,16	4.693,91	89.136,67	82.789,25	

ritenuto che, ricorrendo le condizioni di legge, il piano del consumatore può essere omologato;

ritenuto che le rate saranno versate mensilmente dai ricorrenti su conto corrente o libretto intestato alla procedura e vincolato all'ordine dell'OCC, alla cui apertura quest'ultimo viene fin da ora autorizzato;

rilevato che l'OCC provvederà a riparti delle somme fra i creditori, sì come previsti nel piano, dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso *ex art. 13 l. 3/2012*;

P. Q. M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da [REDACTED]
[REDACTED]

dispone che i debitori eseguano i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

dispone che del presente piano sia data pubblicità sul sito *procedure.it* e sul sito del Tribunale di Ragusa con spese a carico dei ricorrenti.

Si comunichi.

Ragusa, 21 marzo 2022

IL GIUDICE
Emanuela A. Favara

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011